

A TUTTI GLI ASSOCIATI

Oggetto: Art. 34 – Documento congiunto SNA-UNAPASS

Care Colleghe e cari Colleghi,

Lunedì 23 luglio si è svolto a Milano un incontro SNA-UNAPASS-GRUPPI AGENTI, finalizzato a definire e condividere immediate azioni unitarie per contrastare quanto riportato nel Documento di Consultazione n° 49, che riporta la bozza del Regolamento ISVAP che avrebbe dovuto indicare lo "... *standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ...*".

Sappiamo tutti, Imprese, Intermediari e Consumatori, che l'ISVAP è intervenuto pesantemente nella materia, trasformando l'obbligo ad "***informare il cliente*** ...", nell'obbligo di "***for-nire tre preventivi personalizzati e relative note informative ... prima della stipula o del rinnovo del contratto***", e di conservarne copia per eventuali verifiche.

Trasmettiamo in allegato il documento congiunto SNA-UNAPASS-GRUPPI AGENTI, scaturito dall'incontro del 23.

Desideriamo sollecitare i ns. Associati a seguire attentamente le fasi di questo arduo confronto, collegandosi con i vertici dei Gruppi Agenti per eventuali azioni da mettere in campo.

Alleghiamo elenco degli argomenti da opporre all'ISVAP, argomenti che ognuno di noi dovrebbe inviare entro la mezzanotte del 25 all'indirizzo regolamentoarticolo34@isvap.it.

In attesa di ulteriori eventi, porgiamo cordiali saluti.

I Responsabili di SEGRETERIA & COMUNICAZIONE



Allegati: Documento congiunto SNA-UNAPASS

Richieste di modifica all'emanando Regolamento riguardante l'art. 34 legge 27/12


Documento Congiunto SNA - Unapass

SNA ed Unapass, unitamente al Presidente del Comitato dei Gruppi Aziendali SNA ed il Responsabile del Focus Group Unapass, sentiti i Presidenti dei Gruppi Agenti, riunitisi a Milano, in data 23 Luglio 2012, esaminata la complessa problematica del Documento di consultazione ISVAP n. 49/2012 in applicazione dell'art. 34 della legge 27/2012, vista la documentazione prodotta, rilevata l'impossibilità per gli intermediari di applicare quanto previsto dal citato art. 34 della legge 27/2012 così come normato dall'emanando Regolamento,


SI IMPEGNANO A

1. Presentare all'ISVAP osservazioni volte a ribadire l'inapplicabilità delle norme contenute nel suddetto Documento in consultazione n. 49/2012, nonché opportuni emendamenti;
2. Richiedere il differimento della sua entrata in vigore anche allo scopo di verificare le condizioni di una possibile attuazione che non gravi sulle economie agenziali e sul servizio ai consumatori;
3. Responsabilizzare le Compagnie sulla impossibilità ad adempiere alle norme contenute nel Documento 49/2012;
4. Coinvolgere l'intera Categoria su azioni da porre in essere riguardo alla inapplicabilità di quanto previsto nel Documento 49/2012 stante l'impossibilità oggettiva di porlo in essere;
5. Proclamare lo stato di agitazione della Categoria programmando azioni di protesta graduali fino ad organizzare una o più giornate di "sciopero" ed attuando anche azioni di tipo legale;
6. Mettere in atto iniziative anche mediatiche di sensibilizzazione della pubblica opinione coinvolgendo le Associazioni dei Consumatori ed Ambientaliste;
7. Compiere opera di sensibilizzazione presso i vertici della nuova Authority di vigilanza IVARP sulle problematiche evidenziate;
8. Formalizzare alle Compagnie che taluni vincoli presenti nei rapporti contrattuali intercorrenti con gli agenti, costituiscono un impedimento all'assolvimento degli obblighi derivanti dalla norma;
9. Tenere aperta la presente riunione onde consentirne l'immediata convocazione all'indomani dell'emanazione del suddetto Regolamento 49/2012 per le opportune valutazioni e determinazioni.

Il Presidente Nazionale SNA
Claudio Demozzi



Il Presidente Unapass
Massimo Congiu



Oggetto: Richieste di modifica all'emanando Regolamento riguardante l'art. 34 legge 27/12:

In relazione al tema e alla pubblica consultazione in essere e scadente il 25 luglio 2012, il sottoscritto (nome)..... (cognome), intermediario assicurativo iscritto alla sezione ... del R.U.I. con il numero, in base alla propria esperienza professionale osserva che:

1. Costi relativi a tempo e materiale di stampa non potranno che riverberarsi sui consumatori in termini di ulteriori aumenti tariffari; *(riferimento alle relazione di presentazione ed in contrasto con ratio art. 34)*
2. Aperta violazione del principio di raccordo delle norme dei vari regolamenti previsto dal comma 6 dell'Art. 191 del CdA; (relativamente alla Relazione/premessa e a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 e 2)
3. Contraddittorietà fra l'art 1) definizioni alla voce intermediario e i successivi distinguo nell'operatività delle varie tipologie di intermediari; *(riferimento art. 1 lettera d) e successivi art. 2 comma 2 e art. 5)*
4. Se la finalità è quella di garantire la pluriofferta per il consumatore, non si capisce perché tale pluriofferta debba avvenire in modo differente a seconda dell'intermediario usato ovvero in modo autonomo se tramite le compagnie cd. dirette e con l'ausilio dell'intermediario che svolge per suo conto tale compito se si rivolge ai canali cd. tradizionali; *(riferimento art. 2 comma 2 e riferimento art. 5 comma 1 e 2)*
5. Si pone la problematica di richiesta di coperture e quindi preventivi non limitate alla sola RCA, ma estese alle CVT, le cui condizioni non sono reperibili e quindi non confrontabili sui siti delle compagnie. Eventuale limitazione della preventivazione ai soli contratti che prevedano esclusivamente la garanzia RCA; *(riferimento Art.3 comma 1 e riferimento art. 1 comma 1 lett. A)*
6. Riferimento al solo consumatore, esclusione quindi delle persone giuridiche come già indicato nell'art. 34 *(riferimento art. 3 comma 1)*
7. In alternativa, comunicazione su attestato da parte delle Compagnie che è a disposizione un corner informatico/informativo presso l'agenzia per i preventivi; *(riferimento art. 4 comma 2)*
8. Violato il principio di proporzionalità di cui all'art. 191 comma 1) del CdA; *(riferimento art. 6 tutto)*
9. Superamento della ratio della norma primaria di cui all'art. 34, che parla di informazione e non di illustrazione completa dell'intera documentazione contrattuale; *(riferimento art. 6 comma 1)*
10. Predisposizione di un normativo RCA di base minimale condiviso da tutte le Compagnie alla stregua di quanto previsto dall'ISVAP per l'art. 28 del cd. DL Liberalizzazioni sulle polizze vita legate a mutui e finanziamenti; *(riferimento art. 6 comma 1 e riferimento definizioni di cui all'art. 1 lettera f)*
11. Non previsione di misure alternative a garantire l'applicazione della norma nel caso in cui vi sia inaccessibilità per problemi tecnici al sito di una compagnia o in mancanza di accesso più generale ad internet; *(riferimento art. 6 comma 1 e 2)*
12. Mancata previsione di offerta dei prodotti al di fuori delle sedi agenziali in assenza di collegamenti ad internet; *(riferimento art. 6 comma 1 e 2)*
13. la mera valutazione economica non è indice, di per sé, di miglior prodotto presentabile; *(riferimento art. 6 comma 1 lett. A e riferimento art. 7 comma 1)*

14. Chiarimenti sulle polizze in tacito rinnovo se la richiesta avviene scaduti i termini per la disdetta; (*riferimento art. 6 comma 1*)
15. Occorre valutare l'impatto economico oltre che ecologico della stampa di migliaia di fogli al giorno per le note informative e dei materiali di consumo relativi; (*riferimento art. 6 comma 1 lett. A e B*)
16. Richiesta garanzia su operatività, adeguamento informatico e tempestività de "Il Tuo Preventivatore" se messo a disposizione degli intermediari (si prevede l'accesso giornaliero pari a decine di migliaia di richieste); (*riferimento art. 6 comma 2 lett. b*)
17. Possibilità da parte del cliente di rifiuto a ricevere i tre preventivi in analogia con quanto previsto dal Reg. 23/2008 art. 5 comma 1) –.... *Assicurati che ne facciano richiesta...*; (*riferimento art. 6 comma 2 bis*)
18. Inadeguatezza de "Il Tuo Preventivatore" che se coerente con la norma dovrebbe mettere a disposizione anche la nota informativa e le CGA di tutte le Compagnie; (*riferimento art. 6 comma 2*)
19. Per la predisposizione di aggregatori di preventivi che siano attendibili, le associazioni degli intermediari dovranno vedere messe a disposizione, nel minimo, da parte delle compagnie, la struttura tariffaria completa con relativa autorizzazione all'uso dei dati/tracciati da parte delle software house indicate dalle stesse associazioni; (*riferimento art. 6 comma 2 lett. c*)
20. Nel fare i preventivi non è possibile non tenere conto delle personalizzazioni e delle flessibilità tariffarie e di scontistica che ogni compagnia pratica; (*riferimento art. 6 comma 1 lett. A e lett. B – comma 2 lett. A*)
21. Problema privacy per la conservazione dei dati in caso di revoca dell'autorizzazione da parte del cliente (o in caso di disdetta); (*riferimento art. 6 comma 4*)
22. Problemi connessi alla conservazione di dati personali su preventivi di non clienti (non tutti concludono i contratto dopo il preventivo) (*riferimento art. 6 comma 4*)
23. Aperta violazione dell'obbligo ad essere formati sui prodotti che si intermediano di cui al Reg. n. 5/2006; (*riferimento art. 6 comma 1 lett. A e B e art. 7 comma 1*)
24. Indicazione da parte dell'Istituto delle istruzioni per adempiere correttamente alle disposizioni per armonizzare quanto previsto dai precedenti regolamenti in termini di intermediazione di prodotti per i quali si possa dimostrare di essere preparati; (*riferimento art. 7 comma 1*)
25. Informazione e Formazione da parte di ISVAP di tutti gli Agenti sul come adempiere; (*riferimento art. 7 comma 1*)
26. Chiarimenti su criteri oggettivi per individuare il prodotto adeguato; (*riferimento art. 7 comma 1*)
27. Problema privacy per i dati da inserire per i preventivi; (*riferimento art. 7 comma 1*)
28. Eccessiva genericità riguardo agli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità che porterebbero ad eccessiva discrezionalità nelle valutazioni degli incaricati delle verifiche ed incertezza fra gli operatori; (*riferimento art. 7 comma 1*)
29. la preventivazione deve avere anche la finalità di conclusione dei contratti, quindi indispensabile l'eliminazione del divieto di collaborazione fra intermediari (iscritti al RUI) in tutti i rami; (*riferimento art. 6 comma 2bis*)
30. Nessuna considerazione e applicazione pratica per il recepimento dell'Ordine del Giorno cd. Volpi, fatto proprio dal Governo, che invitava ad "... adottare gli opportuni provvedimenti affinché, il confronto delle tariffe RC auto, venga proposto solo nel caso in cui vi sia una specifica richiesta da parte dei clienti; a prevedere opportune forme di consultazione/collaborazione anche fra agenti di compagnie diverse;...". (*riferimento art. 6 comma 2bis*)